Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 164 del 17 giugno 1977

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 17 giugno 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, che modificano la disciplina normativa di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente l'obbligo per gli operatori economici di sottoporre i progetti di investimento di rilevanti dimensioni ad autorizzazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 12 maggio 1977. Criteri di valutazione dei progetti di investimento, di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, che modificano la disciplina normativa di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente l'obbligo per gli operatori economici di sottoporre i progetti di investimento di rilevanti dimensioni ad autorizzazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, che modificano la disciplina normativa di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente l'obbligo per gli operatori economici di sottoporre i progetti di investimento di rilevanti dimensioni ad autorizzazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, che modificano la disciplina normativa di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente l'obbligo per gli operatori economici di sottoporre i progetti di investimento di rilevanti dimensioni ad autorizzazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le determinazioni adottate il 12 maggio 1977 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per stabilire i criteri che da esso stesso saranno seguiti per valutare la conformità dei progetti di investimento, di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione delle zone di prevista localizzazione degli impianti e alla disponibilità di manodopera nelle zone medesime;

Visto l'art. 5 del richiamato decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, con il quale viene disposto che le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 del citato decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, sono stabilite con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale, che subordina la concessione di tale credito agevolato alla autorizzazione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Comunicazioni relative ai progetti di investimento

I progetti di investimento da chiunque predisposti concernenti la creazione di nuovi impianti industriali, per importi superiori ai 10 miliardi di lire, o l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacità produttiva e della occupazione o delle aree occorrenti, sempre che il relativo investimento sia superiore ai 4 miliardi di lire e il valore dell'impianto comprensivo dell'impianto progettato superi il limite di 10 miliardi di lire, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario devono essere comunicati al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria del CIPE, fornendo specifiche indicazioni circa:

1) i settori e il tipo di produzione, nonchè le eventuali connessioni tecnico-economiche con altre iniziative presenti nella zona;

2) le caratteristiche fondamentali degli impianti, compresi quelli anti-inquinamento, e le previste capacità produttive;

3) l'ammontare dell'investimento e la previsione dei tempi per la sua realizzazione;

4) la manodopera di cui è prevista l'occupazione, con riferimento ai tipi di qualificazione e agli eventuali problemi di reperimento;

5) la localizzazione prevista;

6) gli eventuali fattori tecnico-economici che condizionano la scelta ubicazionale;

7) la prevista superficie delle aree occorrenti, la destinazione delle aree stesse e di quelle circonvicine secondo gli strumenti urbanistici vigenti;

8) il previsto fabbisogno di energia, di acqua e di servizi anche a carattere sociale;

9) i principali effluenti liquidi, gassosi, solidi dell'impianto progettato e indicazione degli eventuali strumenti di prevenzione di inquinamento;

10) le infrastrutture generali e specifiche occorrenti sia al servizio immediato dello stabilimento, sia al servizio dell'area interessata all'iniziativa;

11) la prevista movimentazione traffico per le materie prime ed i semilavorati in entrata e per prodotti in uscita.

Nel caso di ampliamento, al fine di rendere possibile una adeguata valutazione dell'iniziativa, gli elementi di cui sopra dovranno essere forniti anche in ordine all'impianto preesistente.

La comunicazione dei progetti potrà essere effettuata anche tramite moduli appositamente predisposti dalla segreteria del CIPE.

Il limite di 10 miliardi di lire per le nuove iniziative e dei 4 miliardi di lire per l'ampliamento di impianti preesistenti di cui al primo comma del presente articolo deve essere riferito al valore complessivo dell'impianto, per cui i progetti articolati per distinte fasi di attuazione vanno considerati unitariamente se configurano un unico ciclo produttivo.

I soggetti promotori dell'iniziativa entro il termine indicato nel progetto di investimento autorizzato, dovranno dimostrare l'avvenuto completamento del progetto stesso.

Qualora il progetto non sia stato completato, l'autorizzazione decade per la parte non realizzata.

In tal caso potrà essere chiesta, prima della scadenza, una nuova autorizzazione al CIPE che, ai fini del relativo rilascio, valuterà se permangono le condizioni di non difformità di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, tenuto conto della parte dell'iniziativa realizzata in base alla autorizzazione precedente.

Per le iniziative meridionali cui vengano concessi i benefici previsti dalle leggi di incentivazione nel Mezzogiorno, l'autorizzazione permane anche per la parte non realizzata qualora siano stati raggiunti i limiti minimi di avanzamento dei lavori previsti dall'ottavo comma dell'art. 11 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Art. 2.

Comunicazioni relative ai progetti di investimento per i quali si richiedano i benefici previsti dalle normative vigenti.

Per i progetti industriali da realizzare nel centro-nord, soggetti alla disciplina di cui all'art. 4, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la domanda per ottenere l'autorizzazione del CIPE ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, va trasmessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria del CIPE, in pari data alla domanda inoltrata all'Istituto di credito per l'ottenimento del credito agevolato.

I suddetti progetti dovranno contenere gli elementi elencati nell'art. 1 del presente decreto, limitatamente a quelli di cui ai punti da 1) a 6), nonchè l'indicazione dell'istituto di credito presso cui è inoltrata la domanda di credito agevolato.

Gli elementi anzidetti dovranno riferirsi non soltanto alla parte di investimento (realizzata o da realizzare) per la quale si richiede il credito agevolato, ma alla totalità dell'investimento.

Per le iniziative di cui al primo comma del presente articolo non sono applicabili le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350.

Qualora il progetto autorizzato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, non sia completato entro i termini previsti nel progetto stesso, l'autorizzazione decade per la parte non realizzata, salvo che la proroga dei termini non sia stata consentita, prima della scadenza, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del primo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in sede di approvazione di modifiche ed integrazioni del progetto stesso.

Per i progetti industriali per importi non superiori a 15 miliardi di lire da realizzare nel Mezzogiorno per i quali si richiedano le agevolazioni di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 e decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e soggetti alla autorizzazione del CIPE ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, la domanda di autorizzazione va trasmessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria del CIPE, in pari data alla domanda di agevolazione inoltrata all'istituto di credito.

I suddetti progetti dovranno contenere oltre a tutti gli elementi elencati all'art. 1 del presente decreto, anche l'indicazione dell'istituto di credito cui è inoltrata la domanda di agevolazione.

Per i progetti industriali per importi superiori a 15 miliardi di lire da realizzare nel Mezzogiorno per i quali si richiedano le agevolazioni di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, la domanda di autorizzazione del CIPE ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, va trasmessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria del CIPE, in pari data alla domanda di concessione di contributo in conto capitale inoltrata al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e alla Cassa per il Mezzogiorno, come stabilito all'art. 4 del decreto ministeriale 24 gennaio 1977.

La comunicazione dei progetti di cui ai precedenti commi, nei modi stabiliti dall'art. 1 del presente decreto, potrà essere effettuata anche con moduli predisposti dalla segreteria del CIPE. La comunicazione delle iniziative da realizzare nei territori meridionali potrà essere effettuata con lo stesso modulo adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 3.

Criteri per la valutazione da parte del CIPE delle iniziative previste dai progetti di investimento

I criteri per la valutazione delle iniziative previste dai progetti di investimento sono stabiliti con deliberazioni del CIPE.

Ai fini dell'istruttoria per la valutazione delle suddette iniziative la segreteria del CIPE può avvalersi della collaborazione delle amministrazioni competenti.

Art. 4.

Decorrenza del termine di presentazione dei progetti di investimento e comunicazioni agli organi competenti ad emettere autorizzazioni o licenze dell'avvenuta presentazione delle deliberazioni del CIPE.

La comunicazione dei progetti di investimento si intende avvenuta nel momento in cui essa perviene al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria del CIPE.

Il termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, inizia a decorrere dalla data di cui al primo comma del presente articolo ove la documentazione sia completa di tutti gli elementi.

In caso diverso, il termine anzidetto inizia a decorrere dalla data in cui sia pervenuta al Ministero del bilancio e della programmazione economica, su richiesta dello stesso, la documentazione mancante.

Entro un mese dalla ricezione della domanda il Ministero del bilancio e della programmazione economica ne dà comunicazione agli interessati indicando, ove occorra, gli elementi da inviare al fine della completezza della documentazione.

Contemporaneamente il Ministero dà comunicazione dell'avvenuta presentazione dei progetti di investimento per l'esame da parte del CIPE anche agli organi centrali e periferici dello Stato, alle regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici competenti ad emettere le autorizzazioni o licenze per la realizzazione delle iniziative previste dai progetti.

Per i progetti industriali di cui all'art. 2 del presente decreto verrà inoltre data comunicazione rispettivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e all'istituto di credito interessato.

Lo stesso Ministero comunica tempestivamente agli organi ed altri enti suindicati, oltre che ai soggetti interessati, le deliberazioni adottate dal CIPE in ordine ai progetti presentati ovvero che non è intervenuta, nei termini di legge, alcuna deliberazione a riguardo.

Per le iniziative soggette all'autorizzazione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, i termini

per il rilascio di autorizzazioni o licenze da parte di altri organi ed enti pubblici decorrono dal momento in cui gli organi ed enti stessi abbiano avuto conoscenza, in base alla comunicazione di cui al sesto comma del presente articolo ovvero per iniziativa degli interessati, della deliberazione positiva del CIPE o della scadenza del periodo di tempo entro il quale il CIPE avrebbe potuto decidere negativamente.

Art. 5.

Modalità per l'accertamento dell'ammontare degli investimenti realizzati in difetto di autorizzazione

Al fine di determinare le somme che devono essere versate all'erario ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, compiute, attraverso gli organi competenti, le indagini necessarie per accertare gli elementi soggettivi ed oggettivi relativi ai progetti cui si sia dato corso malgrado la valutazione negativa del CIPE ovvero senza darne comunicazione allo stesso Ministero del bilancio e della programmazione economica, dà comunicazione degli elementi stessi alle intendenze di finanza nella cui giurisdizione le società, gli enti o le persone che hanno dato corso ai progetti anzidetti hanno, rispettivamente, la sede legale ovvero il domicilio e la residenza.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica dà nel contempo incarico all'ufficio tecnico erariale, nella cui circoscrizione territoriale è stato dato corso ai progetti, di accertare l'ammontare degli investimenti mobiliari ed immobiliari realizzati quale risulta dai costi.

Art. 6.

Modalità per la corresponsione delle somme dovute all'erario nei casi di esecuzione dei progetti in difetto della valutazione di conformità del CIPE.

L'ufficio tecnico erariale, esperiti gli accertamenti tecnici ad esso demandati in base all'ultimo comma del precedente articolo, li trasmette, con una dettagliata relazione, al competente intendente di finanza, il quale provvede a determinare, con proprio decreto, la somma da versare all'erario. Nel decreto devono essere specificatamente indicati i dati relativi all'ammontare degli investimenti realizzati.

Il predetto decreto, unitariamente all'ingiunzione di pagamento, da emettersi ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, viene notificato alle società, agli enti ed alle persone di cui al primo comma del precedente articolo.

Copia della ingiunzione deve essere tempestivamente trasmessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica nonchè al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali).

Art. 7.

Comunicazioni relative ai programmi di investimento

Le imprese e le società di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, sono tenute a comunicare annualmente al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria generale della programmazione economica e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per la produzione industriale, che ne accusano ricevuta, i loro programmi di investimento, nonchè gli eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni degli stessi.

Le comunicazioni di cui al primo comma del presente articolo devono contenere, nei riguardi di ciascun programma, oltre agli elementi ritenuti comunque utili dalle suindicate società, indicazioni di massima circa:

1) gli obiettivi e le politiche che l'azienda intende perseguire e che sono alla base del programma di investimento;

2) il periodo di tempo entro il quale il programma si presume attuabile;

3) il presumibile fabbisogno finanziario complessivo e le previste fonti di finanziamento;

4) le prospettive occupazionali del programma di investimento ed i relativi problemi (mobilità, qualificazione, ecc.);

5) la prevista localizzazione delle iniziative programmate.

Ove nel programma siano contenuti progetti di investimento soggetti alla disciplina di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, la società dovrà presentare esplicita richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo anzidetto che sarà trasmessa dall'ufficio ricevente alla segreteria del CIPE. Ciascuno di tali progetti deve contenere le indicazioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 8.

Norme transitorie

I progetti di investimento presentati ai sensi dell'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, che non risultino ancora autorizzati dal CIPE, saranno esaminati con le procedure previste dal presente decreto. Il termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, decorre dal giorno in cui siano comunicati alla segreteria del CIPE, ad integrazione degli elementi già forniti, gli ulteriori elementi richiesti dall'art. 1 del presente decreto.

Per le iniziative industriali di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, l'ottenimento del credito agevolato rimane subordinato alla concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350.

La relativa domanda dovrà essere presentata con le modalità previste dall'art. 2 del presente decreto.

Il criterio della contestualità di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, non si applica alle iniziative per le quali sia stata presentata agli istituti di credito domanda di finanziamento agevolato prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, addì 11 giugno 1977

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6649)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 12 maggio 1977. Criteri di valutazione dei progetti di investimento, di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, che modificano la disciplina normativa di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente l'obbligo per gli operatori economici di sottoporre i progetti di investimento di rilevanti dimensioni ad autorizzazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, che modificano la disciplina normativa di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente l'obbligo per gli operatori economici di sottoporre i progetti di investimento di rilevanti dimensioni ad autorizzazione da parte di questo Comitato;

Visto l'art. 5 del richiamato decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, con il quale viene disposto che le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 del succitato decreto-legge n 156 del 1976 sono stabilite con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Considerato che secondo l'art. 3, secondo comma, del ripetuto decreto-legge n. 156 del 1976, la realizzazione dei progetti di investimento si intende autorizzata se il Comitato, entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria valutazione di difformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti, congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima;

Considerato che, prima dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 156 del 1976 occorre stabilire le linee in base alle quali sarà valutata da parte di questo Comitato la coerenza dei progetti di investimento con gli indirizzi di programmazione economica e con il livello di congestione e la disponibilità nella zona di prevista localizzazione;

Delibera:

La valutazione della non difformità dei progetti di investimento, di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione di prevista localizzazione degli impianti e alla disponibilità di manodopera nella zona medesima, avrà luogo secondo i criteri appresso indicati.

1. — Per quanto concerne gli indirizzi di programmazione economica, si terrà conto:

delle indicazioni dei programmi specifici e dei programmi di settore approvate dal Comitato nonché di quelle dei futuri programmi che verranno approvati nel quadro della politica di ristrutturazione e riconversione delle attività industriali;

delle indicazioni di carattere settoriale desumibili da documenti programmatici approvati, da proprie direttive e da disposizioni legislative vigenti e di futura emanazione;

degli indirizzi contenuti nel programma di interventi straordinari nel Mezzogiorno predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

della legislazione vincolistica in materia urbanistica, di assetto del territorio ambientale ed altre di competenza regionale.

2. — Il livello di congestione e la disponibilità di manodopera nell'area interessata saranno valutati anche con riguardo agli effetti diretti e indotti della realizzazione dell'impianto, tenendo conto fra l'altro:

della consistenza e composizione demografica;

del livello di occupazione industriale sul totale delle forze di lavoro occupate anche in relazione al passaggio di forze di lavoro dal settore agricolo agli altri settori;

della presenza di forze di lavoro, soprattutto in età giovanile, disoccupate e sottoccupate;

dell'andamento dei flussi migratori negli ultimi anni;

del livello di utilizzazione del sistema infrastrutturale e dei servizi e delle risorse disponibili e, conseguentemente, della eventuale necessità o della previsione di nuovi e consistenti investimenti in dipendenza della realizzazione della iniziativa proposta;

degli effetti che l'iniziativa proposta può determinare sulle condizioni ambientali, in particolare per quanto attiene ai livelli di inquinamento.

Il CIPE si riserva la facoltà di precisare, completare e modificare i criteri sopra elencati con successive proprie deliberazioni da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1977

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
Vice presidente del CIPE
MORLINO

(6650)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(7651090/8) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.